



**Comune di Casale sul Sile**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI**  
**E SERVIZI SOCIALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 5 novembre 2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30 luglio 2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24 aprile 2023

# Indice generale

<b>CAPO I PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1. Oggetto.....	4
Art. 2. Finalità degli interventi .....	4
Art. 3. Soggetti Beneficiari .....	5
Art. 4. Requisiti di accesso .....	5
Art. 5. Tipologia degli interventi e servizi sociali.....	5
<b>CAPO II INTERVENTI ECONOMICI .....</b>	<b>6</b>
Art. 6. Tipologia degli interventi.....	6
Art. 7. Presa in carico e progetto sociale .....	6
Art. 8. contributo ordinario .....	7
Art. 9. Contributo straordinario.....	7
Art. 10. Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica .....	7
Art. 11. Procedimento per l'erogazione degli interventi economici .....	7
Art. 12. Motivi di esclusione .....	8
Art. 13. Situazioni particolari.....	9
Art. 13 bis. Contributi economici straordinari per Emergenza Epidemiologica Covid-19 ....	9
<b>CAPO III INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA .....</b>	<b>10</b>
Art. 14. Destinatari.....	10
Art. 15. Finalità .....	10
Art. 16. Requisiti di accesso .....	10
Art. 17. Valutazione della condizione economica del ricoverato.....	11
Art. 18. Presentazione della domanda.....	12
Art. 19. Mantenimento del Coniuge .....	12
Art. 20. Dichiarazione di estraneità.....	12
Art. 21. Diritto alla quota per spese personali .....	12
Art. 22. Criteri per la determinazione del contributo economico integrativo.....	13
Art. 23. Modalità di erogazione del contributo.....	13
Art. 24. Casi particolari .....	13
<b>CAPO IV SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....</b>	<b>14</b>
Art. 25. Definizione del servizio .....	14
Art. 26. Finalità ed obiettivi del servizio.....	14
Art. 27. Destinatari del servizio .....	14
Art. 28. Tipologia delle prestazioni.....	15
Art. 29. Ammissione al servizio: criteri e modalità.....	15
Art. 30. Modalità di compartecipazione.....	16
Art. 31. Sospensione / modifica / cessazione del servizio.....	16
<b>CAPO V DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>17</b>
Art. 32. Controlli .....	17

Art. 33. Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente .....	17
Art. 34. Disposizioni generali .....	17
Art. 35. Entrata in vigore.....	17
Art. 36. Trattamento dei dati personali.....	18
Art. 37. Segreto professionale e segreto d'ufficio.....	18

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1. Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi e dei servizi sociali finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità dei diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

Gli interventi e i servizi sociali di cui al presente Regolamento costituiscono parte integrante del sistema complesso di interventi di natura sociale erogati dal Comune di Casale sul Sile e da altri soggetti pubblici e privati che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto dei singoli o delle famiglie in difficoltà.

Il Comune di Casale sul Sile persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali, integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale, con l'obiettivo fondamentale di garantire il benessere della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

La giunta Comunale individua, con propri atti, limiti e soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

##### **Art. 2. Finalità degli interventi**

Gli interventi e i servizi sociali sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. L'intervento si affianca alle altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o del cittadino che consentano il superamento degli stati di difficoltà nell'ambito di un progetto definito consensualmente con il Servizio Sociale Comunale.

I suddetti hanno carattere temporaneo e mirano alle seguenti finalità:

- Contrastare la povertà attraverso percorsi personalizzati laddove l'insufficienza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, alloggio);
- Prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione e disagio sociale;
- Migliorare la capacità e competenza delle persone fragili, attraverso l'aumento dell'autostima,

dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, per fare emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale.

- Sostenere la persona e/o il suo nucleo familiare nelle necessità di natura assistenziale, principalmente finalizzato alla permanenza della persona nel suo ambiente di vita.

### **Art. 3. Soggetti Beneficiari**

I soggetti beneficiari degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente Regolamento sono le persone residenti nel Comune di Casale sul Sile che si trovino in condizioni di disagio socio-economico e/o abitativo o aventi necessità assistenziali e/o comunque aventi titolo in base ai requisiti richiesti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

Gli interventi e i servizi sociali possono essere estesi alle persone che siano domiciliate o temporaneamente presenti nel territorio comunale purché, su valutazione del Servizio Sociale del Comune di Casale sul Sile, si verifichi una indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate da altro comune italiano o dallo stato estero di appartenenza. In tal caso il Servizio Sociale del Comune di Casale sul Sile prende immediatamente contatto con il Comune di Residenza al fine di concordare un piano di interventi con lo scopo principale di consentire all'assistito di raggiungere il Comune di Residenza

### **Art. 4. Requisiti di accesso**

L'accesso agli interventi e servizi sociali del presente regolamento è subordinata, oltre alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 2 e 3, alla valutazione della situazione economica in base ai criteri definiti dal DPCM 159 /2013 *"regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"* e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E..

### **Art. 5. Tipologia degli interventi e servizi sociali**

Le forme di intervento economico, erogate dal Comune di Casale sul Sile, si articolano in:

- Interventi economici rivolti a persone singole e famiglie che presentano una situazione di disagio socio-economico.
- Interventi di integrazione economica per persone inserite presso strutture protette.
- Servizio di assistenza domiciliare.

Il Comune si riserva la facoltà di poter prevedere altre forme di sostegno a persone singole e famiglie diverse dall'erogazione di contributi in denaro (es. buoni alimentari, ecc...).

## **CAPO II**

## **INTERVENTI ECONOMICI**

### **Art. 6. Tipologia degli interventi**

Gli interventi economici rivolti a persone singole e famiglie che presentano una situazione di disagio socio-economico si articolano in :

- Contributo ordinario
- Contributo straordinario
- Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
- Contributi economici straordinari per Emergenza Epidemiologica Covid – 19 disciplinati al successivo art.13 bis.
- Contributi economici ulteriori disciplinati al successivo art. 13 ter.

### **Art. 7. Presa in carico e progetto sociale**

La concessione e la determinazione dell'intervento è subordinata alla valutazione socio-economica, da parte del Servizio Sociale del Comune di Casale sul Sile, volta alla presa in carico e alla stesura di un progetto sociale, denominato PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 in un'ottica di integrazione di cui all'Art. 1, comma 2.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un intervento economico, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse.

Per la determinazione dello stato di bisogno finalizzata alla stesura del progetto sociale occorre pertanto considerare:

- La situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza ecc.;
- Il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura;
- Le risorse a disposizione del nucleo familiare (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone compresi redditi esenti irpef);
- La proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- Il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

Il PAI prevede sia l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, finalizzati al superamento delle condizioni di bisogno, sia le successive verifiche degli impegni assunti dalla persona e degli obiettivi raggiunti.

Il Servizio Sociale si riserva di poter proporre alla persona e/o ai componenti del suo nucleo familiare il coinvolgimento in progetti di volontariato ai sensi del D.L.90/2014 e successive modificazioni.

### **Art. 8. contributo ordinario**

Il contributo economico ordinario è un intervento economico rivolto a singoli e famiglie, che si trovino in situazioni economiche non sufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

La Giunta Comunale determina annualmente il valore della soglia di accesso.

Tale contributo verrà erogato in base a tempi e modalità previsti dal progetto sociale, e comunque fatta salva la disponibilità di bilancio dell'Ente.

### **Art. 9. Contributo straordinario**

Il contributo economico straordinario è destinato ad integrare i redditi di persone singole e famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico e che pertanto non rientrano nel contributo economico ordinario.

La Giunta Comunale determina annualmente il valore della soglia di accesso.

Tale contributo verrà erogato in base a tempi e modalità previsti dal progetto sociale, e comunque fatta salva la disponibilità di bilancio dell'Ente.

### **Art. 10. Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica**

Il fondo sociale istituito presso questo Ente ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 10, così come modificato dall'art. 13 della Legge Regionale 16 maggio 1997, n. 14, è destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A) e nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio utilmente collocati in graduatoria.

### **Art. 11. Procedimento per l'erogazione degli interventi economici**

I cittadini interessati a ottenere interventi di natura economica devono presentare apposita domanda presso l'ufficio Servizi Sociali, dopo aver sottoscritto e ottenuto l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

La domanda, qualora ricorra la condizione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) eventuale copia della dichiarazione di invalidità civile, rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell'ULSS;
- b) copia delle ricevute relative alla spesa di affitto, rata del mutuo o altro, spese condominiali e utenze domestiche (acqua, energia elettrica, fornitura gas, ecc) degli ultimi sei mesi;
- c) se disoccupati, copia dell'iscrizione al Centro per l'Impiego territorialmente competente;
- d) se occupati, fotocopia delle ultime 3 buste paga dei richiedenti e/o dei componenti del nucleo;

- e) estratto conto bancario riferito ai 3 mesi precedenti;
- f) eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere una valutazione sulla reale ed effettiva necessità di un intervento economico.

Nel caso di contributo economico straordinario è inoltre richiesta la documentazione relativa all'eventuale spesa da effettuare e/o effettuata.

L'assistente sociale responsabile del caso istruisce la pratica, formula la proposta di progetto sociale e dell'eventuale contributo.

L'istruttoria per la concessione del contributo economico si conclude con un provvedimento del Responsabile del Settore e viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Qualora il cittadino necessiti di un intervento economico urgente e sia sprovvisto di attestazione ISEE, in attesa che questa venga prodotta, dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria, sarà cura della Giunta Comunale, sulla base di una relazione tecnica da parte dell'Assistente Sociale, valutare la possibilità di erogare l'intervento economico nelle more dell'acquisizione dell'attestazione stessa.

### **Art. 12. Motivi di esclusione**

Possono essere motivo di esclusione dal contributo le sottoelencate situazioni:

- a) il rifiuto a proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente l'intervento, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente, quale ad esempio l'uso dei risparmi sotto qualsiasi forma (depositi bancari, titoli di stato, ecc.), progetti di tirocinio e/o lavorativi, attività di volontariato;
- b) la mancata adesione al PAI;
- c) il diritto a provvidenze da parte di altri enti esigiti o esigibili;
- d) qualora il tenore di vita del soggetto richiedente, emerso da precisi elementi nella fase istruttoria condotta dall'Assistente Sociale, non sia coerente con lo stato di bisogno dichiarato, ma sia superiore;
- e) non essere in possesso di un patrimonio mobiliare in misura superiore a € 2.000,00.

Il coinvolgimento della rete familiare viene effettuata dall'Assistente Sociale, per quanto possibile, nell'ambito del rapporto fiduciario con l'utente e previa autorizzazione dello stesso.

### **Art. 13. Situazioni particolari**

In casi particolari in cui si dimostri che il richiedente presenti un indicatore ISEE superiore alla soglia di accesso determinato dal valore dell'indicatore patrimoniale immobiliare e qualora l'immobile non sia valorizzabile, ma dimostri che il reddito netto disponibile non garantisce il soddisfacimento dei

bisogni primari, su valutazione dell'Assistente sociale sarà possibile erogare ugualmente l'intervento economico.

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente sociale, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo II del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale intende sostenere la popolazione che, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid – 19, ha subito una riduzione del lavoro o la perdita dello stesso con conseguente ricaduta sul reddito familiare, attraverso le seguenti misure urgenti di sostegno:

- Contributo economico per la frequenza di Centri Estivi o servizi educativi integrativi da parte di minori di età compresa tra 0 e i 14 anni, nonché per le spese sostenute dalle famiglie per attività sportive per la fascia 0-18 anni;
- Buoni spesa comunali per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
- Contributo economico straordinario destinato a supportare persone singole e famiglie che per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid – 19 risultano sprovviste, in tutto o in parte, di adeguati mezzi di sussistenza. La concessione e la determinazione dell'intervento è subordinata alla valutazione socio-economica da parte del Servizio Sociale Comunale secondo le modalità di cui agli artt.11 e 12 del presente Regolamento nonché al possesso di un'attestazione I.S.E.E. (ordinario o corrente) non superiore ad € 18.000.

Ai fini del riconoscimento dei contributi economici straordinari per la frequenza di Centri Estivi o servizi educativi integrativi, per le spese sostenute dalle famiglie per attività sportive per la fascia 0-18 anni e per i Buoni spesa comunali, la Giunta Comunale con apposito atto ne determina i criteri e il valore della soglia di accesso.

Il presente articolo resta in vigore fino alla fine dell'emergenza epidemiologica Covid – 19 tuttavia, viene riconosciuta alla Giunta Comunale la possibilità di prorogare le citate misure urgenti di sostegno in caso di nuova emergenza epidemiologica.

La Giunta può attribuire ulteriori contributi economici, già citati nel precedente art. 13 bis, anche al di fuori della condizione di emergenza, al fine di sostenere la partecipazione a contesti ed attività a supporto del benessere della persona con particolare riferimento a:

- contributi economici alle famiglie per la frequenza di centri estivi o servizi educativi integrativi da parte di minori di età compresa tra i 0-14 anni;
- contributi economici alle famiglie a sostegno delle spese per la frequenza delle attività sportive per atleti rientranti nella fascia d'età 3-18 anni;
- contributi economici a sostegno della frequenza di attività sportive da parte di persone disabili adulte (fascia d'età 18 – 64 anni) con certificazione medica INPS.

La Giunta determinerà le modalità e i criteri di accesso di questi contributi con appositi atti.

**CAPO III**  
**INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA**

**Art. 14. Destinatari**

Sono destinatari di interventi di integrazione economica: gli anziani non autosufficienti che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale protetta, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o usufruire dei servizi alternativi e per i quali anche l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) o struttura sostitutiva, si sia espressa in tal senso; gli adulti che si trovino in particolari condizioni di emergenza, per i quali si attivi, tramite provvedimento di contrasto alla marginalità sociale, un servizio di ospitalità temporanea presso idonea struttura. La condizione di marginalità sociale viene definita con relazione dell'Assistente sociale e approvata dalla Giunta Comunale.

I beneficiari devono essere residenti nel Comune di Casale sul Sile o, qualora siano già inseriti in una struttura, esserlo stati prima del ricovero come previsto dall'art. 6, comma 4, L. 328/2000.

Per quanto riguarda l'utenza anziana, ai fini del contributo il ricovero deve avvenire esclusivamente in regime di convenzione presso strutture residenziali assistenziali accreditate per non autosufficienti, ai sensi della L.R. 22/2002.

**Art. 15. Finalità**

L'intervento del Comune di Casale sul Sile consiste nell'erogazione di contributi economici integrativi finalizzati a garantire al cittadino beneficiario, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità di cui alla L. 328/2000.

**Art. 16. Requisiti di accesso**

Costituiscono requisiti d'accesso per il contributo economico integrativo le condizioni di seguito indicate:

- avere una situazione reddituale, tenuto conto della situazione economica risultante dalla certificazione ISEE, inferiore alla soglia di accesso stabilita annualmente dalla Giunta Comunale;
- nel caso di utenti anziani: essere titolare di impegnativa di residenzialità; essere titolare di indennità di accompagnamento o in subordine, aver inoltrato la domanda per ottenerla presso l'Azienda Ulss;
- impegno formale alla valorizzazione, secondo parametri di mercato, dei beni immobili di proprietà;
- non essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia di € 3.000,00;

Qualora l'anziano non sia autosufficiente deve aver presentato ricorso per la nomina di amministratore di sostegno ai sensi della L. 6/2004.

E' facoltà della Giunta comunale procedere alla revisione dei criteri individuati dal presente articolo.

### **Art. 17. Valutazione della condizione economica del ricoverato**

I soggetti ospiti di strutture protette a carattere residenziale hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza, di qualsiasi natura, fatta salva la quota riservata alle spese personali come indicato nell'art. 21 del presente regolamento, ed una quota forfettaria accantonata Una Tantum per le spese funebri.

La condizione economica del ricoverato è determinata dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso, calcolata nel modo seguente:

- a) Tutte le entrate nette, a qualsiasi titolo percepite (pensioni, indennità, contributi ecc);
- b) Il valore dell'intero patrimonio mobiliare presente e futuro del soggetto, compresi arretrati ed eredità, fatta eccezione per la quota di franchigia di cui all'art. 16;
- c) La proprietà di beni immobili e mobili registrati;
- d) Il godimento di diritti reali su beni immobili (es. uso, usufrutto...) solo se producono effetti reddituali.

Concorre alla valutazione della condizione economica del ricoverato anche il valore dei beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi che li hanno ricevuti in donazione dello stesso. La proprietà di beni immobili costituisce di norma motivo di esclusione dall'accesso al contributo economico.

Qualora vi sia impossibilità accertata di disporre del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare senza arrecarvi grave danno economico, il contributo economico può essere concesso solo a titolo di anticipazione.

Per quanto riguarda l'utente anziano, o laddove il progetto di ricovero escluda il rientro a domicilio, l'interessato dovrà garantire formalmente il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero secondo i tempi e le modalità concordate in via preventiva con il Comune di Casale sul Sile che può avvalersi di una delle seguenti forme di garanzia:

- **DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO:** atto a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 C.C. redatta nelle forme di Legge. La dichiarazione dovrà essere formalizzata e legalizzata
- **IPOTECA VOLONTARIA** immediata, ex art 2821 e ss.C.C. mediante la quale l'Amministrazione Comunale limita il potere dispositivo sull'immobile. L'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato;
- **PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO** sottoscritto dal ricoverato ai sensi della L. 44/2015.

### **Art. 18. Presentazione della domanda**

La domanda di contributo di integrazione retta deve essere presentata direttamente dall'interessato se capace o dal suo Amministratore di sostegno.

L'interessato o il suo Amministratore di sostegno presenta domanda di contributo presso l'ufficio servizi sociali, specificando la struttura di ricovero e l'entità della retta applicata, allegando il proprio I.S.E.E. socio sanitario residenziale.

La certificazione I.S.E.E. va rinnovata ogni 12 mesi; il mancato rinnovo comporta l'automatica sospensione del diritto.

Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione che potrebbe comportare un mutamento delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

### **Art. 19. Mantenimento del Coniuge**

Al coniuge del beneficiario e ai figli disabili, qualora fossero privi di reddito o con reddito insufficiente al loro mantenimento, viene garantita una quota della pensione fino al raggiungimento della pensione minima INPS.

### **Art. 20. Dichiarazione di estraneità**

Il soggetto che chiede al responsabile del Settore Politiche Sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, deve produrre idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione (autocertificazione del soggetto attestante la situazione di assenza di legami affettivi ed economici). Il responsabile dell'Area Servizi alla Persona accerta l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Municipale.

Gli atti del Responsabile di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) .

### **Art. 21. Diritto alla quota per spese personali**

Il beneficiario di un contributo economico, in quanto ospite in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale, è tenuto a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità, salvo la quota mensile destinata a sostenere le spese personali così come previsto dalla normativa vigente (art. 6, comma 4, L.R. Veneto n. 30/2009 e s.m.i.).

### **Art. 22. Criteri per la determinazione del contributo economico integrativo**

L'ammontare del contributo economico integrativo si ottiene:

- dalla differenza tra l'importo della retta della struttura residenziale e il reddito netto del beneficiario della prestazione, dedotta la quota per spese personali, qualora sia coniugato e

non abbia il coniuge a carico;

- dalla differenza tra l'importo della retta della struttura residenziale e il reddito netto del beneficiario della prestazione, dedotta una quota come previsto dall'art. 19 qualora l'anziano abbia il coniuge o un figlio disabile a carico.

### **Art. 23. Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo fa riferimento all'anno solare.

Al termine dell'anno solare si procederà alla verifica di quanto erogato e all'eventuale conguaglio. Qualora le entrate economiche del beneficiario siano maggiori di quelle previste, si ridurrà il contributo erogato nei mesi successivi fino a copertura di quanto erogato in eccedenza.

Il contributo verrà versato in un conto corrente intestato al beneficiario della prestazione e/o all'Amministratore di sostegno.

### **Art. 24. Casi particolari**

Eventuali situazioni particolari che presentassero caratteristiche di particolare e grave stato di bisogno, anche se non rientranti nella casistica sin qui considerata, potranno essere valutate.

**CAPO IV**  
**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

**Art. 25. Definizione del servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale, in riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 17 gennaio 2006 [BUR n. 21 del 28.02.2006], assume un ruolo rilevante nelle politiche dell'ente in materia di tutela e aiuto alla persona e di prevenzione delle situazioni di disagio.

Nell'ottica di svolgere un intervento unitario, globale ed integrato il servizio interagisce attivamente con i servizi socio sanitari dell'Azienda U.L.S.S. competente territorialmente, quali i Medici di Medicina Generale ed il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

**Art. 26. Finalità ed obiettivi del servizio**

Il servizio ha carattere di temporaneità, in quanto presenta come finalità ultima la rimozione di particolari difficoltà contingenti del singolo o del nucleo familiare, collocandosi all'interno di un progetto personalizzato di intervento, verificato periodicamente nelle sue fasi. Il *Piano Assistenziale Individualizzato* (P.A.I.) viene stilato dall'Assistente sociale responsabile dell'organizzazione del Servizio in collaborazione con le Assistenti Domiciliari.

Gli obiettivi che il servizio si pone sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita sociale e familiare;
- mantenere e favorire, laddove possibile, il recupero delle capacità e dell'autonomia della persona;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare offrendo un aiuto laddove il carico assistenziale fosse elevato;
- stimolare la partecipazione dei familiari al fine di evitare forme di assistenzialismo;
- promuovere la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione.

**Art. 27. Destinatari del servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a tutti i cittadini del Comune di Casale sul Sile che si trovano in condizioni di necessità, in particolare:

- persone sole;
- nuclei familiari i cui componenti sono in condizione di non autosufficienza o di parziale autosufficienza, qualora i parenti non fossero in grado di provvedere in tutto o in parte all'elevato carico assistenziale;

- persone in condizioni e/o a rischio di disagio sociale, emarginazione.

### **Art. 28. Tipologia delle prestazioni**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene garantito esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì in base alle modalità definite nel Piano Assistenziale Individualizzato.

La tipologia degli interventi da erogare al singolo utente viene sempre pianificata, in accordo con l'utente e/o i familiari, dall'Assistente sociale e dalle Assistenti domiciliari in una logica di programmazione individualizzata;

Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede l'erogazione di diverse tipologie di interventi, quali:

- supporto nell'igiene e nella cura della persona;
- supporto nell'igiene dell'ambiente domestico;
- supporto ed accompagnamento nell'acquisto di generi di prima necessità;
- disbrigo di pratiche e commissioni qualora l'utente solo non sia in grado di farlo autonomamente;
- fornitura di pasti caldi a domicilio;
- accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
- supporto sociale in situazioni a rischio di emarginazione.

### **Art. 29. Ammissione al servizio: criteri e modalità**

Al Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale si accede previa compilazione di apposito modulo da parte dell'interessato o della persona delegata, presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Casale sul Sile. Alla domanda compilata va allegata copia dell'ISEE sociosanitario.

In seguito alla compilazione della domanda verrà programmata una visita domiciliare alla quale saranno presenti: l'Assistente Sociale del Comune, le Assistenti Domiciliari, la persona direttamente interessata, i familiari.

Il servizio di Assistenza Domiciliare avrà inizio a seconda dei tempi di attesa (calcolati in base alle priorità) nel momento in cui:

- la domanda sia stata valutata idonea;
- sia stato programmato il Piano Assistenziale Individualizzato da parte dell'Assistente Sociale e delle operatrici.

L'Accesso al servizio di Assistenza Domiciliare viene disposta dall'Ufficio competente sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità decrescente:

- condizioni sociali di isolamento ed emarginazione;
- condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno (il reddito non costituisce motivo di esclusione dal servizio, verrà tuttavia preso in considerazione qualora

ci fosse la necessità di costruire una *lista d'attesa* che preveda una valutazione dei casi con priorità, per cui verrà fatta un'indagine sui bisogni dell'utente e dei familiari e le relative risorse disponibili);

- carenza o assenza di rete familiare;
- data di presentazione della domanda.

### **Art. 30. Modalità di compartecipazione**

Per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare è prevista una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione alla valutazione della situazione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza. Le quote di compartecipazione che gli utenti del servizio sono tenuti a corrispondere, sono disciplinate sulla base della dichiarazione ISEE e determinate annualmente dalla Giunta Comunale

Il pagamento della quota di compartecipazione verrà corrisposto dal beneficiario del servizio con scadenza trimestrale, secondo le modalità indicate nelle comunicazioni che l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casale sul Sile invierà regolarmente ad ogni utente.

I beneficiari che non vorranno sottoscrivere la dichiarazione ISEE dovranno versare la quota pari al 100% della compartecipazione prevista.

### **Art. 31. Sospensione / modifica / cessazione del servizio**

L'Assistente sociale si riserva di poter modificare il numero degli accessi e/o la tipologia delle prestazioni programmate, in base ad una logica di priorità di accesso al servizio e di verifica periodica del Piano Assistenziale Individualizzato.

Le modalità di sospensione e modifica del servizio sono le seguenti:

- Il servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso previa richiesta dell'utente;
- Il servizio di Assistenza Domiciliare può essere modificato negli obiettivi e nel numero di accessi settimanali in base alle esigenze dell'utente e del piano organizzativo, secondo una logica di priorità;

Il servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:

- richiesta da parte dell'utente o suo decesso;
- ricovero definitivo in struttura residenziale;
- perdita dei requisiti di ammissione;
- valutazione di una scarsa o non proficua collaborazione dell'utente nei confronti del servizio o del progetto individuale concordato.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32. Controlli**

Le persone e i nuclei familiari beneficiari di interventi disciplinati dal presente regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo trenta giorni tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato gli interventi.

Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni provvede in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico (Art. 7), con facoltà di procedere anche in via autonoma ad ulteriori controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione degli interventi e servizi disciplinati dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine verranno acquisite informazioni e dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione Comunale di Casale sul Sile si riserva, inoltre, la possibilità di verificare le dichiarazioni rese con l'intervento di Guardia di Finanza.

#### **Art. 33. Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente**

I Cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 c.p. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazioni di documenti falsi .

#### **Art. 34. Disposizioni generali**

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi specialistici (SERT, CSM, ecc.) l'eventuale assegnazione di interventi economici da parte del Comune di Casale sul Sile, rappresenta un'integrazione degli interventi di tali servizi. Pertanto il servizio sociale Comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta, a detti servizi, che documenti il progetto individualizzato di assistenza, posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della presa in carico.

#### **Art. 35. Entrata in vigore**

Il Regolamento si applica a tutte le domande pervenute dopo la sua entrata in vigore.

L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.

#### **Art. 36. Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei richiedenti verranno inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati

esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy. Il Comune di Casale sul Sile è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dall'ufficio Servizi Sociali. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui al D.Lgs 196/2003 (tutela della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 37. Segreto professionale e segreto d'ufficio**

Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale.

L'accesso agli schedari ed alle cartelle individuali è permesso all'Assistente Sociale del Comune, al relativo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ed alla Magistratura, nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato previa sua richiesta scritta.

L'accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica.

Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori e consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43- comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 196/2003.